



comune di trieste
giunta comunale

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 510 dd. 31 OTTOBRE 2025
[seduta svoltasi in presenza presso l'Ufficio del Sindaco]

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE **NO**

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE RISCOSSIONE ENTRATE

Prot.Corr.I 17/I/25/2(4188)

OGGETTO: Approvazione della nuova misura dell'Imposta di Soggiorno con decorrenza 01/01/2026

Adottata nella seduta del 31/10/2025

Presenti i componenti di seguito indicati:

		Presente / Assente
Roberto Dipiazza	Sindaco	Presente
Serena Tonel	Vice Sindaco	Presente
Elisa Lodi	Assessore	Presente
Everest Bertoli	Assessore	Presente
Giorgio Rossi	Assessore	Presente
Sandra Savino	Assessore	Presente
Maurizio De Blasio	Assessore	Presente
Stefano Avian	Assessore	Presente
Michele Babuder	Assessore	Presente
Massimo Tognolli	Assessore	Presente
Caterina de Gavardo	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale **dott. Giampaolo GIUNTA.**

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco **Roberto DIPIAZZA.**

ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni l'atto viene pubblicato all'**Albo Pretorio** dal 05/11/2025 al 19/11/2025.

Oggetto: Approvazione della nuova misura dell'Imposta di Soggiorno con decorrenza 01/01/2026 Prot.Corr.I 17/1/25/2(4188)

Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Finanziaria Everest Bertoli

Premesso che:

- l'imposta di soggiorno è disciplinata, per i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, sia da norme statali che da norme regionali in applicazione dello Statuto speciale;

- l'art. 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i., così come novellato dall'articolo 94 della legge regionale 21 dicembre 2016, ha introdotto una disciplina speciale dell'imposta di soggiorno nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia;

- con la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono state individuate le diverse tipologie di strutture dirette a garantire l'offerta di ricettività turistica sul territorio regionale;

- con il decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. è stato approvato il Regolamento concernente la disciplina dell'imposta di soggiorno ai sensi del comma 7, dell'art. 10, della sopra ricordata legge regionale 17 luglio 2015, n. 18;

- l'art. 10, comma 8, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e s.m.i. prevede che i Comuni, con proprio regolamento da adottare nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle

strutture ricettive, stabiliscono la misura e le modalità del versamento dell'imposta, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, il controllo e l'accertamento dell'imposta, la riscossione coattiva e i rimborsi. Con proprio provvedimento tali soggetti motivano l'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni rese dalle associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive;

Dato atto che il Comune di Trieste, con deliberazione consiliare n. 12 del 29 marzo 2018, ha istituito con decorrenza 01 giugno 2018 l'Imposta di Soggiorno e approvato il Regolamento per la sua disciplina;

Ricordato che, a seguito di una prima fase di sperimentazione ed in accoglimento delle richieste presentate dai rappresentanti le strutture ricettive, con deliberazione consiliare n. 6 del 25 febbraio 2019, sono state apportate alcune modifiche e integrazioni al regolamento suddetto dirette a semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;

Ricordato altresì che successivamente è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche al vigente Regolamento al fine di introdurre ulteriori elementi di disciplina e di semplificazione degli adempimenti a carico dei gestori e per consentire un più agile controllo da parte degli uffici, nonché l'esigenza di revisione delle strutture ricettive alla luce delle intervenute modifiche della legge regionale 21/2016, modifiche attuate con l'aggiornamento del Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 20/01/2020;

Ricordato infine che, in attuazione dell'articolo 48 della Legge Regionale n. 6 del 14/05/2021, che modifica l'articolo 10 della Legge Regionale 18/2015 in

Comune di Trieste - Deliberazione n. 510 del 31/10/2025 pag. 3 / 13

recepimento del comma 1-ter dell'articolo 4 del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19/05/2020, convertito in legge 77/2020, relativamente alla modifica della figura del gestore che diventa responsabile del pagamento dell'imposta, il Regolamento è stato nuovamente aggiornato con deliberazione consiliare n. 6 del 08/02/2022;

Rilevato che, con art. 9, comma 2, L. R. 12/2024, è stata modificata la misura massima dell'imposta prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, innalzandola da euro 2,5 ad euro 5,00;

Valutato di procedere all'incremento del 50% della misura dell'imposta fissata con il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta di Soggiorno approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 29 marzo 2018 e rimasta immutata nei successivi aggiornamenti del regolamento medesimo, mantenendo la gradualità in relazione alla tipologia ovvero all'ubicazione delle strutture ricettive (art. 10 c. 5 LR 17 luglio 2015, n. 18) preesistente prevista dalla norma regionale per tutti i valori, previo arrotondamento della seconda cifra decimale per eccesso qualora sia pari o superiore a 5, come segue:

- a) euro 3,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 5 stelle;
- b) euro 3,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 4 stelle;
- c) euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 3 stelle;
- d) euro 2,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture

ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 2 stelle;

e) euro 1,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) ad 1 stella;

f) euro 3,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 4 stelle;

g) euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 3 stelle;

h) euro 2,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 2 stelle;

i) euro 1,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 1 stella;

l) euro 2,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in affittacamere;

m) euro 2,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed & Breakfast, categoria superior;

n) euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed & Breakfast, categoria comfort;

o) euro 1,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed

&Breakfast, categoria standard;

p) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi ed aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan;

q) euro 2,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in tutte le altre strutture di cui all'articolo 2 del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di soggiorno, non specificamente richiamate alle precedenti lettere.

Sentite in data 17/10/2025 le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive, come previsto dall'art. 10 della L.R. 18/2015, le quali, presa visione della proposta di aumento di tutte le tariffe del 50% come sopra indicato, hanno concordato su tale incremento, giusto verbale conservato in atti alla presente;

Richiamato l'articolo 10, comma 6, della L.R. 18/2015 che dispone che qualora, il gettito dell'imposta di soggiorno sia superiore a 50.000 euro annui, l'individuazione delle modalità di utilizzo del gettito dell'imposta di soggiorno sul fronte della spesa sono stabilite da un'intesa raggiunta da ciascun Comune con le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive interessate e con PromoTurismoFVG, secondo le misure percentuali previste dalla stessa norma;

Richiamati gli articoli n. 42, comma 2, lett. f) e n. 48 del D.Lgs 267/2000, che attribuiscono al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi ed alla Giunta Comunale le competenze per la determinazione delle tariffe;

Visto il comma 2 dell'art. 6 del vigente Regolamento per l'istituzione e la

disciplina dell'Imposta di Soggiorno che recita "A partire dall'anno 2019 la misura dell'imposta è modificabile con apposito atto della Giunta Comunale";

Atteso che, in relazione all'andamento dei pernottamenti registrati nel corso del 2024 e del gettito definitivo 2024, nonché quello registrato per i primi due trimestri del 2025, è possibile stimare per l'anno 2026 un gettito derivante dall'imposta di soggiorno di circa € 3.600.000 quale conseguenza della rimodulazione tariffaria oggetto del presente atto;

Accertato che:

- le delibere di approvazione del regolamento istitutivo o di modifica dell'imposta di soggiorno, sono soggette, a decorrere dall'anno di imposta 2020, a un regime di pubblicità costitutiva in virtù dell'art. 13, comma 15-quater del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che i predetti atti sono efficaci dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul "Portale del federalismo fiscale";

- il descritto regime di pubblicità, tuttavia, non trova applicazione con riferimento ai regolamenti e alle deliberazioni tariffarie concernenti i comuni facenti parte delle Regioni a statuto speciale della Valle d'Aosta e del Friuli Venezia Giulia, che hanno istituito un tributo proprio nell'esercizio della facoltà di cui ai rispettivi statuti speciali. Il Ministero dell'economia e delle finanze, tuttavia, in ottica collaborativa, procede, in ogni caso, alla pubblicazione, nell'ambito della sezione del sito internet ministeriale dedicata all'imposta di soggiorno, dei regolamenti e deliberazioni tariffarie in questione che vengano trasmessi mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

- ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres. sussiste, in Friuli Venezia Giulia, unicamente l'obbligo di trasmettere copia delle deliberazioni che disciplinano l'imposta alla Regione entro 15 giorni dall'approvazione;

Ritenuto di pubblicare in ogni caso il presente atto, a meri fini conoscitivi e non costitutivi di efficacia, come chiarito in precedenza, sul portale del Federalismo Fiscale gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

LA GIUNTA COMUNALE

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la nuova misura dell'imposta di soggiorno, con decorrenza dal 01/01/2026, come segue:

a) euro 3,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 5 stelle;

b) euro 3,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 4 stelle;

c) euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 3 stelle;

d) euro 2,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) a 2 stelle;

- e) euro 1,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive alberghiere e Residenze Turistico Alberghiere (RTA) ad 1 stella;
- f) euro 3,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 4 stelle;
- g) euro 3,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 3 stelle;
- h) euro 2,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 2 stelle;
- i) euro 1,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in strutture ricettive extralberghiere (unità abitative ammobiliate ad uso turistico cosiddette case vacanze) a 1 stella;
- l) euro 2,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in affittacamere;
- m) euro 2,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed & Breakfast, categoria superior;
- n) euro 2,00 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed & Breakfast, categoria comfort;
- o) euro 1,80 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in Bed & Breakfast, categoria standard;

p) euro 1,50 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in campeggi ed aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan;

q) euro 2,30 al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in tutte le altre strutture di cui all'articolo 2 del regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta di soggiorno, non specificamente richiamate alle precedenti lettere.

2. di dare atto che sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di strutture ricettive, come previsto dall'art. 10 della LR 18/2015, con le quali è stato concordato l'aumento di tutte le tariffe del 50% come indicato al punto 1;

3. di trasmettere copia del presente atto alla Regione entro 15 giorni dall'approvazione, ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres., nonché di pubblicare lo stesso, a meri fini conoscitivi e non costitutivi di efficacia, come chiarito in premessa, sul portale del Federalismo Fiscale gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze.



comune di trieste
giunta comunale

DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE
RISCOSSIONE ENTRATE

Prot.Corr.I 17/1/25/2(4188)

Proposta di deliberazione: Approvazione della nuova misura dell'Imposta di Soggiorno con decorrenza 01/01/2026 Prot.Corr.I 17/1/25/2(4188)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

Il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente e determina **entrata**.

Il Direttore del Dipartimento Servizi Finanziari Tributi
Partecipazioni Attività Economiche
dott. Vincenzo Di Maggio

Trieste, *vedi data firma digitale*

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*



DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE
RISCOSSIONE ENTRATE

Prot.Corr.I 17/1/25/2(4188)

Proposta di deliberazione: Approvazione della nuova misura dell'Imposta di Soggiorno con decorrenza 01/01/2026 Prot.Corr.I 17/1/25/2(4188)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere **favorevole**

Eventuali motivazioni:

	IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, PARTECIPAZIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE <i>dott. Vincenzo Di Maggio</i>
Trieste, <i>vedi data firma digitale</i>	<i>Documento sottoscritto con firma digitale</i> <i>(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)</i>

Il Sindaco Roberto Dipiazza illustra la proposta e, a seguito di un dibattito, propone alla Giunta di apportare le seguenti modifiche:

- eliminare dal dispositivo della proposta il punto 3 e dalle premesse le motivazioni a sostegno delle stesse. Conseguentemente la numerazione dei punti del dispositivo viene aggiornata

La Giunta condivide le modifiche e dà mandato al Segretario Generale di correggere il testo nel senso indicato.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 20/11/2025, decorsi 15 giorni dalla pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

La suesposta deliberazione assume il n. **510**.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Giampaolo Giunta

*Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)*